

COMUNICATO STAMPA

AGGRAVI FISCALI PER LE FONDAZIONI: CON LA NUOVA TASSAZIONE LE EROGAZIONI PER IL SOCIALE CROLLEREBBERO DI OLTRE IL 20% *Nel resto d'Europa il trattamento fiscale per le fondazioni già oggi è ben più favorevole*

Roma, 7 luglio 2004. <<Cresce lo sconcerto delle Fondazioni di origine bancaria di fronte all'ipotesi di scelte da parte del Governo che paiono non tenere in alcun conto il loro ruolo di soggetti non profit al servizio della collettività>>. Lo afferma Giuseppe Guzzetti, presidente dell'Acri, l'associazione che rappresenta il settore, riguardo agli interventi contenuti nella manovra fiscale che il Governo si accinge a varare. Da quanto emerge dalla stampa si evidenzia, infatti, che a carico delle Fondazioni verrà posto un onere di oltre 200 milioni di euro, dal momento che il Governo intende revocare le agevolazioni fiscali di cui le Fondazioni godono in quanto soggetti non profit, riconosciuti come tali nelle sentenze della Corte Costituzionale, dalla legislazione italiana vigente e dalla stessa Commissione Europea.

<<E' chiaro – dichiara il presidente dell'Acri - che questi 200 milioni di euro di tassazione in più decurteranno di oltre il 20% le erogazioni delle Fondazioni, che annualmente si attestano intorno al miliardo di euro. E, purtroppo, si altererebbe di nuovo quel clima di confronto costruttivo con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che si era di recente creato. Inoltre, le disposizioni fiscali di tutti i principali Paesi dell'Unione Europea per gli enti non commerciali già oggi sono più favorevoli di quelle previste per gli analoghi enti italiani, riconoscendo così la pubblica utilità delle loro iniziative. Le modifiche proposte allontanerebbero ulteriormente l'Italia dalla cornice fiscale più evoluta dell'Europa>>.

Dall'esame della legislazione fiscale dei Paesi europei relativa a quei soggetti che per affinità di scopi istituzionali possono essere assimilati alle Fondazioni di origine bancaria risulta che, in quelli in cui tali organizzazioni sono più sviluppate, la detassazione dei dividendi e degli altri redditi da capitale, l'applicazione di aliquote ridotte per gli altri redditi eventualmente conseguiti, la detassazione dei proventi derivanti da attività commerciale connessa ai fini istituzionali, quando questi sono di utilità sociale, oltre alla deduzione dall'imponibile tassabile di qualsiasi specie di donazione, rappresentano la norma.

Germania

Gli enti non commerciali, riconosciuti dallo Stato di utilità pubblica, in quanto perseguono scopi socialmente rilevanti, sono completamente esentati dall'imposizione sul reddito. Vengono in pratica detassati i redditi da capitale conseguiti, le donazioni a loro favore, nonché i proventi derivanti dall'attività commerciale, se connessa con gli scopi istituzionali.

Austria

Le Fondazioni, che perseguono direttamente ed esclusivamente scopi di utilità sociale o scopi benefici o scopi religiosi, beneficiano di incentivi fiscali. Fra le agevolazioni loro riconosciute vi è la completa detassazione dei dividendi e del capital gain, inerenti a partecipazioni detenute in società residenti.

Inghilterra

Le Fondazioni di utilità sociale beneficiano della esclusione dal pagamento di imposte per quel che riguarda dividendi, plusvalenze, redditi fondiari, interessi bancari, donazioni. L'esenzione riguarda anche le imposte locali (dall'80% fino al 100% di esenzione a discrezione delle Autorità competenti).

Spagna

Le Fondazioni, riconosciute di utilità pubblica dallo Stato, beneficiano di una generalizzata detassazione dei proventi, se questi sono destinati per il 70% ai fini istituzionali, compresi quelli derivanti da attività economiche funzionali ai fini istituzionali. Non vengono ricompresi nella esenzione totale gli interessi bancari, che sono, tuttavia, comunque tassati con una aliquota agevolata, 10%, rispetto a quella ordinaria del 25%.

Francia

Le Fondazioni con finalità di utilità sociale fruiscono di un regime fiscale di favore, che esenta il reddito derivante dalle attività non-profit e tassa con una aliquota ridotta il reddito derivante da investimenti. L'eventuale attività economica esercitata, se direttamente connessa alle finalità istituzionali, è di norma esentata dall'imposta sulle società.

Svezia

Le Fondazioni con finalità di utilità pubblica (educazione, sostegno alle persone indigenti, ricerca, ecc.) godono della detassazione del reddito prodotto, se questo viene destinato per l'80% e per un periodo pluriennale alle finalità istituzionali.

Olanda

Le Fondazioni che svolgono attività nel campo della sanità, dell'assistenza ai disabili o che provvedono ad elargire piccoli crediti alle persone indigenti, o che svolgono attività similari, sono esenti dall'imposta sul reddito, se questo viene impiegato al 90% in tali attività.